

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

(Conto Corrente colla Posta)

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del gerente Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi presso qualunque Ufficio Postale pagando solo Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tip. Dina.
Pagamenti anticipati.
 Si accettano corrispondenze purché firmate. — I manoscritti restano proprietà del giornale. — Le lettere non affrancate si respingono.
 Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant. - 2,39 - 7,18 pom. — per Savona 7,58 - 11,45 ant. - 5,28 pom. — ARRIVI da Alessandria 7,48 ant. - 11,36 ant. - 5,21 - 10,28 pom. — da Savona 7,58 ant. - 2,30 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 5 pom. per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 ant. alle 9 pom.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 ant. alle 4 pom. e dalle 9 alle 11 ant. giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 ant. alle 4 pom., giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

Alla « Bollente »

In uno dei prossimi passati numeri la *Bollente* parlò in un suo pregiato articolo della necessità di avere in Acqui un Liceo. La *Gazzetta d'Acqui* credette di azzardare qualche osservazione in proposito. Nell'ultimo suo numero la *Bollente* credette ella pure di fare qualche osservazione alle osservazioni della *Gazzetta*. Dovrebbe ora questa fare le osservazioni alle osservazioni delle osservazioni?

Ci pare che questo sarebbe semplicemente ridicolo.

Perciò, troncando una discussione che potrebbe, senza alcun frutto, degenerare in polemica, rivolgiamo alla nostra consorella queste poche parole che serviranno, se crede, come conclusione:

« Teniamoci paghe di aver detto, tutte e due, qualche cosa di buono e di aver espressi desideri che certo dimostrano l'amore che noi portiamo alla nostra città. Non discutiamo altro perchè rischieremmo forse di convincere i nostri lettori che in verità non sono necessari in Acqui nè il liceo nè la scuola d'arti e mestieri, per quanto possano essere entrambe cose belle e buone! E dobbiamo confessare che ciò non sarebbe punto piacevole nè per l'una nè per l'altra parte! »

Sul Riconoscimento Giuridico delle Società di M. S.

Nell'ultimo scorso numero abbiamo pubblicata una lunga lettera del nostro assiduo corrispondente *Italus*, nella quale, a proposito di una festa della società operaia di Spigno, si parlava del riconoscimento giuridico delle società di M. S. Era il sindaco di Spigno sig. Antonio Nani che « si augurava che nel 1891, anno in cui la succitata società operaia entrerà nel suo terzo lustro di vita, questa sia riconosciuta come ente giuridico. »

Noi non esitiamo ad unirvi al sig. Antonio Nani: ed allo scopo, non già di rafforzare le sue parole, ma piuttosto di diffonderle in Acqui e nel circondario dove le società di M. S. riconosciute sono veramente

poche (citiamo come esempi quelle di Nizza M., di Bistagno, di Alice Belcolle ecc.) Col presente articolo sottoponiamo all'esame del pubblico alcune notizie ed alcune considerazioni.

L'art. 2 del codice civile stabilisce che: « i comuni, le provincie, gli istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali, legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. » Da questo art. appare che tutte le società di M. S. prima della legge 15 aprile 1886 (salvo alcune poche eccezioni che nomineremo fra poco) e, dopo questa, tutte quelle che a sensi della medesima non sono registrate, non godono dei diritti civili e non possono quindi, tra le altre cose, stare in giudizio. Così sentenziava (19 febbraio 1879) la corte di cassazione di Torino e quella di Milano (15 marzo 1875) e quella di Firenze (20 giugno 1873) ecc. Solo la corte di cassazione di Roma (19 febbraio 1879) sentenziava che le società di M. S. potessero stare in giudizio quando il presidente agisse quale mandatario dei soci *uti singuli*.

In tali condizioni di cose le società di M. S. sentirono il bisogno di promuovere dal governo alcuni provvedimenti per il loro riconoscimento giuridico. In questo senso al ministero di agricoltura, industria e commercio piovvero moltissime petizioni: e molte interpellanze gli furono rivolte da membri dell'una e dell'altra camera. « La prosperità di cui godono molte società di M. S. » diceva alla camera dei senatori (tornata del 31 gennaio 1879) l'on. Scalini facendo seguito ad un'interpellanza dell'on. Pepoli « senza che siavi una legge che le regoli, proverebbe che coteste associazioni hanno bisogno di libertà nei proprii movimenti. Quando però si esce dalla cerchia dei rapporti tra socio e socio e si entra in relazioni con terze persone per stipulare atti o contratti, e si deve invocare l'intervento delle autorità, allora incominciano a farsi sentire gli inconvenienti della mancanza in esse della personalità giuridica e di

non avere una rappresentanza legale a norma della quale agire. »

Agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di una apposita legge, il governo portò dapprima qualche palliativo con *R. decreti*. E per conoscere quali delle società domandanti il riconoscimento giuridico ne fossero o no degne, fu istituita con decreto 25 novembre 1869 una *Commissione Consultiva sugli istituti di previdenza e sul lavoro in Italia* (Commissione di cui fece poi parte anche il nostro Maggiore Ferraris.) Ma si dubitò ben presto che il governo non avesse autorità di accordare alle società di M. S. il riconoscimento giuridico con semplice *R. decreto*: e si disse che, ciò facendo, esso usurpava la potestà riservata al potere legislativo. Così il governo fu spinto a presentare un progetto di legge per il riconoscimento giuridico delle società di M. S.

Questo primo progetto elaborato dalla succitata Commissione consultiva sugli istituti di previdenza, fu presentato dal ministro Majorana alla camera dei deputati nella tornata del 9 giugno 1877. Per le sopraggiunte crisi ministeriali, non poté quel progetto essere studiato neppure negli uffici: lo fu invece, e molto, dal congresso di Bologna del 1877. Secondo quel progetto, le società di M. S. che volevano essere riconosciute dovevano uniformarsi a certe norme estrinseche ed intrinseche, tra le quali i bilanci tecnici, che a quelle troppo ripugnavano. In tutti i modi si disse che quel progetto di legge, anzichè esplicare la libertà delle associazioni di cui è parola, tendeva a sottoporle ad indebiti vincoli.

Nella tornata dell'11 giugno 1880 il ministro Miceli presentò alla camera dei senatori un secondo progetto di legge. Ne fu relatore l'ex ministro Majorana. In sostanza questo non differiva molto dal primo. Si tenevano sempre fisse le seguenti condizioni a cui era vincolata la concessione della personalità giuridica:

1. la determinazione dei fini;
2. la proporzionalità dei contributi ai sussidi e pensioni promesse;
3. l'iscrizione di un numero di soci bastevole a garantire la con-

correnza delle medie statistiche in base alle quali erano calcolati i sussidi e le pensioni:

4. la separazione dei fondi e della contabilità in relazione ai vari fini.

Era appunto contro queste condizioni, poche altre aggiunte, che le società di M. S. si erano già scagliate. Nel congresso di Bologna 1877 esse avevano già dichiarato di essere pronte a riformare i loro statuti come vuole la ragione e la scienza, ma di non volere assolutamente subire l'ingerenza governativa. Aspramente combattuto dai sodalizi in questione anche il progetto Miceli, benchè approvato in senato dopo breve discussione, non poté arrivare in porto.

Ed allora nella tornata del 21 giugno 1883, l'on. Berti ministro di agricoltura, industria e commercio presentò alla camera dei deputati un terzo disegno di legge che ebbe per relatore il compianto Morpurgo. In questo si abbandonò ogni idea di sindacare la corrispondenza fra i contributi sociali ed i sussidi, di fissare un minimo di soci, di specializzare l'investita dei fondi (tranne l'acquisto d'immobili) e di sottomettere le società di M. S. alla vigilanza di una commissione centrale. « Il governo » diceva l'on. Morpurgo alla camera, nella tornata del 19 febbraio 1884: — « Il governo ricusa di assumere una responsabilità alla quale possono e devono far onore gli stessi associati. Non sindaca il modo con cui amministrano: non si cura di sapere come facciano fruttare i capitali raccolti; maggior libertà non si potrebbe invvero desiderare. »

Fu questo progetto che dopo varie modificazioni, sotto altro ministro, l'on. Grimaldi, e col patrocinio di altro relatore, l'on. Indelli, giunse finalmente a toccar la riva, trasformandosi nella legge 15 aprile 1886, che fu votata da 146 deputati favorevoli contro 61 contrari.

Adunque questa legge fu desiderata per più di 20 anni; chiamata ad alta voce da moltissime società di M. S. per bocca di insigni giureconsulti ed economisti; fu preparata, iniziata, tentata e studiata da congressi e commissioni speciali; fu per varie volte « abburattata da Erode a Pilato »; stancò quattro ministri e